

REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE
ex art. 6 comma 2 Legge n. 447/1995 art. 5 L.R. n. 52/2000
per la disciplina delle attività rumorose e della quiete pubblica

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale
n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE -

SEZIONE I – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Impianti ad attrezzature

Art. 4 – Orari

Art. 5 - Limiti massimi

Art. 6 – Emergenze

Art. 7 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni per cantieri

SEZIONE II - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 8 – Definizioni

Art. 9 – Localizzazione

Art. 10 – Limiti ed orari

Art. 11 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

SEZIONE III – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

Art. 12 – Ristrutturazioni edilizie

Art. 13 – Nuove costruzioni

Art. 14 – Edifici produttivi e nuovi impianti

SEZIONE IV – DISCOTECHE, SALE DA BALLO, E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 15 – Definizione

Art. 16 – Modalità per il rilascio del permesso a costruire, per la denuncia di inizio attività edilizia e per le licenze di esercizio

SEZIONE V – ATTIVITA' RUMOROSE ED INCOMODE

Art. 17 – Macchine da giardino – altoparlanti

TITOLO III - DISCIPLINA PER QUIETE PUBBLICA -

Art. 18 Inquinamento acustico

Art. 19 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Art. 20 Impianto di macchinari

Art. 21 Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni

Art. 22 Rumori nei locali pubblici e privati

Art. 23 Uso di strumenti sonori

Art. 24 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Art. 25 Venditori e suonatori ambulanti

Art. 26 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Art. 27 Sale da ballo, cinema e ritrovi

Art. 28 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29– Misurazioni e controlli

Art. 30 – Sanzioni amministrative

Art. 31 – Disposizioni finali

**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE
EX ART. 6 COMMA 2 LEGGE N. 447/1995 ART. 5 L.R. N. 52/2000
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE E DELLA QUIETE PUBBLICA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Campo d' applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91, dell'art. 6 della Legge 447/95 e dell'art. 5 della legge regionale n. 52 /2000.

Dal medesimo sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti d'animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del c.p.p.. Sono escluse anche le vertenze tra privati, regolate dall'art. 844 c.p.c..

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

SEZIONE I – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 – Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Art. 3 – Impianti ed attrezzature

In caso d'attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nelle normative nazionali vigenti, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g), Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 – Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00. **Il sorvolo degli elicotteri per lavori sul territorio comunale è consentito per un tempo massimo di 2 ore nell'arco di una giornata e comunque in modo da recare meno pregiudizio possibile per i cittadini. Non è consentito il sorvolo nei giorni di sabato e domenica, salvo speciale deroga per giustificati motivi concessa dal sindaco. La richiesta di autorizzazione al sorvolo deve essere presentata preventivamente almeno tre giorni prima del sorvolo stesso.**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantiere stradali, comunali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 5 – Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare (Leq) è 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite s'intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui sono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse.

Art. 6 – Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc..) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 7 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cantiere

L'attivazione di cantieri ed attività a carattere temporaneo, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta d'autorizzazione. Tale limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda d' autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

SEZIONE II – DISCIPLINA PER LE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 8 – Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally, ecc..) e qualsiasi altra manifestazione che utilizzi sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

Art. 9 – Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 8 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all' aperto di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*, della Legge 447/95 individuate nella *Zonizzazione Acustica*.

Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzare i livelli acustici.

Art. 10 .- Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art.8 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella previste al successivo art. 11.

Le categorie indicate nella tabella seguente sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tale tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati, applicando il criterio differenziale così come indicato. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono comunque da rispettare, anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel titolo IV, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (100 dBA SPL slow oppure 100 dBA Leq con t = 1 sec.). (D.M. 215/99).

Art. 11 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento sul territorio comunale d'attività di cui all'art. 8 deve avvenire nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nella tabella seguente.

Almeno 20 giorni prima dell' inizio della manifestazione, è necessario inviare una comunicazione – vedi allegato II al presente Regolamento - al Sindaco, il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo.

Per tutte le attività non comprese nella seguente tabella o non rientranti nei limiti in essa indicati, il Responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 20 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato II. Il sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Categori a	Descrizione della manifestazione	Afflusso previsto (o capienza)	Data	Numero massimo di giorni per sito	Limite orario	Limite Differenziale
1	Concerti importanti all' aperto (ad esempio nelle piazze del centro storico, negli stadi). L' importanza è data dall' afflusso previsto	>1000	1 giorno	5 gg (non consecutivi)	Dalle 16:00 alle 24:00	Non si applica
2	Manifestazioni e concerti all' aperto,	<1000	>5 gg	limitato	Dalle 16:00 alle 24:00	Non si applica
3	Manifestazioni e concerti al chiuso	<500	3 giorno	limitato)	Dalle 16:00 alle 23:30	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23:00
4	Parco divertimenti	< 1000	< 16 gg.	16 gg.	Dalle 16:00	Non si applica

					alle 23:00	
5	Concerti quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto d'attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	Sicurament e <1000	≤30 gg	30 gg	23:30 per i mesi di luglio ed agosto 24:00	Estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23:00

SEZIONE III – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

Art. 12 – Ristrutturazioni edilizie

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

Art. 13 – Nuove costruzioni

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6,7 e 8 della Legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

Art. 14 – Edifici produttivi e nuovi impianti

Le richieste di permesso a costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie verso l'esterno, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Di seguito si forniscono le tabelle di riferimento agli art. 12-13-14

TABELLA (A)
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A:	Edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B:	Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C:	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili
Categoria D:	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E:	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F:	Edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G:	Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA (B)
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI ED IMPIANTI
Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R'w	D _{2m,nTw}	L' _{n,Tw}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

I valori riportati devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciato permesso a costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Le grandezze di riferimento, i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti: ISO 3382: 1997 ; EN ISO 140-7: 1996 ; EN ISO 717-1-2-3 : 1997 ; UNI 10708-1-2-3 : 1997.

T = tempo di riverberazione;

R'w = indice del potere fonoisolante apparente d'elementi di separazione fra ambienti;

D_{2m,nT,w} = indice d'isolamento acustico normalizzato di facciata;

L'_{n,Tw} = livello di calpestio di solai normalizzato.

RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella (B), dove L_{ASmax} riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento); L_{aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di L_{ASmax} dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato. La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del L_{eq} entro $\pm 0,3$ dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

SEZIONE IV – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 15 - Definizione

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite di 100 dBA SPL slow o 100 dBA L_{eq} con $t = 1$ sec. Da misurarsi in centro pista per le sale da ballo e similari, o in centro platea per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

Art. 16 – Modalità per il rilascio del permesso a costruire, per le denunce di inizio attività edilizia e per le licenze di esercizio

La domanda di permesso a costruire o la denuncia di inizio attività edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata valutazione d'impatto acustico (D.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato IV al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruzione o di denuncia di inizio attività edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza d'esercizio.

Il rilascio di permesso di costruzione è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella D.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma I, del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla D.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della D.I.A.

Il comune potrà, in qualsiasi momento, effettuare verifiche per le attività edilizie realizzate sulla base delle denunce di inizio attività edilizia avvalendosi degli appositi organi di controllo.

SEZIONE V – ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

Art. 17 - Macchine da giardino - Altoparlanti

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, il sabato dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, domenica e festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

L'uso d'altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle ore 18:00.

TITOLO III – DISCIPLINA PER LA QUIETE PUBBLICA –

Art. 18 Inquinamento Acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete è stabilito quanto prescritto dal presente titolo.-

Art. 19 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.-

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o disturbo **dalle ore 12 alle ore 13,30 e dalle ore 19 alle ore 07 con ora legale dalle ore 20 alle ore 07.-**

Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.-

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.-

Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e gli Agenti di Polizia Municipale su lagnanza e richiesta degli interessati o di iniziativa, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari interventi ai fini dell'adozione dei piani di risanamento stabiliti dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico.-

Per quanto non espressamente citato nel presente articolo si rimanda alla legge quadro sull'inquinamento acustico e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.-

Coloro che esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine oltre i limiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, accertati e su segnalazione di privati o d'ufficio e contestati, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di contestazione ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.-

Art. 20 Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Sindaco.-

Sono esclusi dalla applicazione del comma precedente gli elettrodomestici di uso comune e le macchine similari.

Art. 21 Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle aree pubbliche, nelle aree private di uso pubblico e nelle aree private, il funzionamento dei motori, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.-

Nelle abitazioni private è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini.-

Art. 22 Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici è vietato fare schiamazzi, baccano ecc., generare rumori, ivi compresa la diffusione di suoni provenienti da apparati radiofonici, da televisori, da impianti per la propagazione della musica ecc., che, a causa del mancato contenimento del volume, possono arrecare molestia alle persone.-

Negli esercizi pubblici è altresì vietato il funzionamento dei suddetti apparecchi al di fuori degli orari determinati.-

Art. 23 Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori . **In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha la facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che creino suoni o rumori dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.-**

Per le vie, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, la pubblicità a mezzo di altoparlanti od altri apparecchi sonori o di amplificazione è regolamentata dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.-

Nei centri abitati i comuni, per motivi di pubblico interesse, possono limitare le emissioni sonore a scopo pubblicitario a determinate ore ed a particolari periodi dell'anno.-

Art. 24 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, materiali ecc., contenuti in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica e solo **nelle fasce orarie comprese tra le ore 07 e le ore 19.-**

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.-

Art. 25 Venditori e suonatori ambulanti

I suonatori ambulanti anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti.

Ai venditori ambulanti, sia a posto fisso che itineranti è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.-

Art. 26 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie, piazze, aree pubbliche e private se effettuati in modo tale da arrecare disturbo alle persone ed alle attività.-

Le manifestazioni di cui al 1° comma sono sempre vietate nelle ore notturne.-

Art. 27 Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono attivarsi in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

Qualora fossero gestiti all'aperto non dovranno arrecare disturbo alla quiete pubblica.-

Art. 28 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno a basso volume ed in modo tale da non disturbare i passanti ed i vicini

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.-

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguiti nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata all' ARPA – A.S.L. – Comando di Polizia Municipale.

Art. 30 - Sanzioni amministrative

Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, dalla legge quadro sull'inquinamento acustico, dal C.d.S. e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia, l'inosservanza alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, tenuto conto della gravità e recidività dell'infrazione commessa.

Le violazioni verranno accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale ed altre forze di polizia.

L'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente verrà aggiornata periodicamente dal consiglio comunale.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento si fa pieno ed integrale riferimento alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i, salvo che la legge non disponga diversamente,

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni d'igiene.

Art. 33 – Disposizioni Finali

Con l'entrata in vigore, le norme del presente regolamento sostituiscono totalmente ed integralmente tutte le norme contenute nel regolamento comunale di igiene e sanità, nel regolamento comunale di polizia urbana e negli altri regolamenti comunali che disciplinano la stessa materia, che con il presente regolamento vengono abrogate.

**REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE
EX ART. 6 COMMA 2 LEGGE N. 447/1995 ART. 5 L.R. N. 52/2000
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE E DELLA QUIETE PUBBLICA**

**ATTESTAZIONE
DI PUBBLICAZIONE - DI ESEGUIBILITA' - DI ENTRATA IN VIGORE

- Approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. ____ del _____.

Cannobio, li _____

**Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola**

- Pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____
al _____.

Cannobio, li _____

**Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola**

- Entrato in vigore in data _____.

Cannobio, li _____

**Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola**